PROMÉTHEIA

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE

PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n.1181

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

- aggiornato al 12/11/2026 -

REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente. Il comma 201 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026 (che modifica l'art.8, comma 4, del d.lgs. 252/2005), in vigore dal 1° luglio 2026 ma che retroattivamente fa riferimento all'intero anno, ha aumentato il plafond di deducibilità da 5.164,57 a 5.300 euro annui.

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300,00 euro pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore a 2.650,00 euro annui (per complessivi euro 7.950,00 annui).

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Sulle somme eccedenti il limite di 5.300,00 euro che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Comunicazioni dell'aderente

Qualora l'ammontare totale o parziale dei contributi versati al Fondo pensione non abbia fruito della deduzione, gli iscritti devono comunicare al Fondo stesso, l'importo non dedotto - o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi - entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi, oppure alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, se antecedente. Su tali importi non verrà applicato nessun onere fiscale al momento della prestazione.

REGIME FISCALE DEL FONDO

Sul risultato derivante dall'investimento dei contributi (rendimento di gestione), maturato in ciascun periodo d'imposta, si applica un'imposta sostitutiva nella misura del 20% (L. 190 del 23/12/2014).
Ove i risultati siano riferibili a titoli del debito pubblico o a questi ultimi equiparati, oltreché ad obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list sono computati nella base imponibile nella misura del 62,50%, al fine di garantire il mantenimento di una tassazione effettiva su detti proventi inferiore e precisamente pari al 12,50%.

I rendimenti assoggettati ad imposta sostitutiva saranno esenti al momento della liquidazione, salvo alcune particolari situazioni evidenziate nel paragrafo successivo.

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni erogate da un fondo pensione, vengono tassate in modo differenziato a seconda del periodo di accumulo degli importi versati, secondo i tre regimi fiscali pro-tempore vigenti.

Fino al 31.12.2000	Dal 01.01.2001 al 31.12.2006	Dal **01.01.2007**

i. Definizione di "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari
È fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dall'ammontare della stessa al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (ad esempio per superamento del plafond di contribuzione deducibile).
I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

PRESTAZIONE IN CAPITALE

A decorrere dal 1° gennaio 2007, le prestazioni erogate in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato[1]) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali e quindi fino ad un minimo del 9% dopo trentacinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1° gennaio 2007, tutte le disposizioni afferenti al regime di tassazione delle prestazioni erogate, si rendono applicabili sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere da tale data.
La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta, invece, soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D. Lgs.18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva per le prestazioni in rendita.
Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992 (c.d. vecchi iscritti), essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

Prestazioni in capitale

Fino al 31.12.2000	Dall'1.1.2001 al 31.12.2006	Dall'1.1.2007
Vecchi iscritti: La prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua, è soggetta a **tassazione separata** con **aliquota TFR**.	**Vecchi e nuovi iscritti:** La prestazione in capitale, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari, soggetti ad imposta sostitutiva, eventuali contributi non dedotti), è soggetta a **tassazione separata** con calcolo del reddito di riferimento e della relativa **aliquota media** determinata sulla base degli scaglioni IRPEF e degli stessi criteri previsti per la tassazione del TFR.	**Vecchi e nuovi iscritti:** La prestazione in capitale, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari, soggetti ad imposta sostitutiva, eventuali contributi non dedotti), è soggetta a **tassazione a titolo definitivo** con aliquota pari al **15%, riducibile al 9%**.
Nuovi iscritti: La prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua, è soggetta a **tassazione separata** con calcolo del reddito di riferimento e della relativa **aliquota media** determinata sulla base degli scaglioni IRPEF e degli stessi criteri previsti per la tassazione del TFR.	**Abrogazione della doppia imposizione** dei rendimenti finanziari se la prestazione in capitale è superiore a un terzo del montante, salvo che per i vecchi iscritti che optino per il vecchio regime fiscale.	

[1] Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale.

ANTICIPAZIONI

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate (erogabili nel limite massimo del 75%) sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate. In particolare, è applicata una ritenuta a titolo definitivo con l'aliquota del:

• 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6%, nel caso di richiesta di anticipazione per:

- spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche;

• 23% nel caso di richiesta di anticipazione per:

- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
- ulteriori esigenze dell'aderente. L'aliquota è in ogni caso applicata sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

Anticipazioni

Fino al 31.12.2000	Dall'1.1.2001 al 31.12.2006	Dall'1.1.2007
Vecchi e nuovi iscritti: L'imponibile, al netto dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua, è soggetto a **tassazione separata** con calcolo del reddito di riferimento(*) e della relativa **aliquota media** determinata sulla base degli scaglioni IRPEF e degli stessi criteri previsti per la tassazione del TFR.	**Vecchi e nuovi iscritti:** L'imponibile, al netto dei soli contributi non dedotti, è soggetto a **tassazione separata** con calcolo del reddito di riferimento e della relativa **aliquota media** determinata sulla base degli scaglioni IRPEF e degli stessi criteri previsti per la tassazione del TFR. La base imponibile comprende anche i rendimenti finanziari già tassati, con conguaglio all'atto della liquidazione delle prestazioni pensionistiche.	**Vecchi e nuovi iscritti:** L'imponibile, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari, soggetti ad imposta sostitutiva, eventuali contributi non dedotti), è soggetto a **tassazione a titolo definitivo** con aliquota pari al **15%, riducibile al 9%** in caso di: • **spese sanitarie** relative a sé, al coniuge e ai figli (max 75% montante - in qualsiasi momento) **Tassazione a titolo definitivo** con imposta definitiva pari al **23%** in caso di: • **acquisto della prima casa** di abitazione per sé o per i figli o ristrutturazione della prima casa (max 75% montante - dopo 8 anni di adesione) • **ulteriori esigenze dell'aderente** (max 30% montante - dopo 8 anni di adesione).

$$*RR = \frac{K1 - C + K2 - E \times 12}{n}$$

RISCATTI

Sulle somme a titolo di riscatto della posizione individuale, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti, viene operata una ritenuta a titolo definitivo con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6% per:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;

- invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;

- morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per *cause diverse* da quelle sopra indicate (compreso il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare) si applica una ritenuta a titolo definitivo del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

Riscatti

Fino al 31.12.2000	Dall'1.1.2001 al 31.12.2006	Dall'1.1.2007
Vecchi iscritti: L'imponibile, al netto dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua, è soggetto a **tassazione separata** con **aliquota TFR.**	**Vecchi e nuovi iscritti:** L'imponibile, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari, soggetti ad imposta sostitutiva, eventuali contributi non dedotti), è soggetto a **tassazione separata** in caso di riscatto esercitato a seguito di **pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti** (es. licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, fallimento o altra procedura concorsuale). L'imponibile (come sopra def.) è **soggetto a tassazione ordinaria** con aliquota progressiva in caso di **riscatto esercitato per motivi diversi dalle predette cause.**	**Vecchi e nuovi iscritti:** L'imponibile, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari, soggetti ad imposta sostitutiva, eventuali contributi non dedotti), è soggetto a **tassazione a titolo definitivo** con aliquota pari al **15%, riducibile al 9%** in caso di: • **inoccupazione** (almeno 12 mesi per riscattare il 50% del montante; almeno 48 mesi per riscattare il 100% del montante) • **premorienza** dell'iscritto. L'imponibile (come sopra def.) è soggetto a **tassazione a titolo definitivo** con imposta definitiva pari al **23%** in caso di **riscatto per cause diverse** (perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva, ad esempio in caso di dimissioni).
Nuovi iscritti: L'imponibile, al netto dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua, è soggetto a **tassazione separata** con calcolo del reddito di riferimento e della relativa **aliquota media** determinata sulla base degli scaglioni IRPEF e degli stessi criteri previsti per la tassazione del TFR.		

PRESTAZIONE IN RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

La parte imponibile della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) riferita ai tre regimi fiscali, è assoggettata ad una ritenuta a titolo definitivo con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%.

TRASFERIMENTI DELLE POSIZIONI PENSIONISTICHE

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal D. Lgs 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

PRESTAZIONI IN FORMA PERIODICA (RENDITA VITALIZIA)

Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata, attenuata grazie alla riduzione di tale aliquota di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
L'ammontare imponibile sarà determinato dalla prestazione maturata complessiva al netto:
- dei contributi non dedotti dall'aderente;
- della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica.

Prestazioni in rendita

Fino al 31.12.2000	Dall'1.1.2001 al 31.12.2006	Dall'1.1.2007
Vecchi e nuovi iscritti: La prestazione periodica è assoggettata a **tassazione ordinaria** nella misura dell'**87,5%** del suo ammontare. I **rendimenti finanziari** maturati a partire dalla data di erogazione della rendita sono assoggettati a tassazione con aliquota del **20%.**	**Vecchi e nuovi iscritti:** La prestazione periodica al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari, soggetti ad imposta sostitutiva eventuali contributi non dedotti) è soggetta a **tassazione ordinaria.** I **rendimenti finanziari** maturati a partire dalla data di erogazione della rendita sono assoggettati a tassazione con aliquota del **20%**	**Vecchi e nuovi iscritti:** La prestazione periodica, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari, soggetti ad imposta sostitutiva, eventuali contributi non dedotti) è soggetta a **tassazione a titolo definitivo** con aliquota pari al **15%, riducibile al 9%.** I **rendimenti finanziari** maturati a partire dalla data di erogazione della rendita sono assoggettati a tassazione con aliquota del **20%.**

NUOVE PRESTAZIONI: RENDITA A DURATA DEFINITA, PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI, EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE

L'art. 1, comma 201, lettera b), n. 4) della l. 30/12/2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha introdotto i nuovi commi 6-bis e 6-ter nell'art. 11 del D. Lgs. 252/2005 che disciplinano il regime fiscale delle nuove forme di erogazione delle prestazioni pensionistiche in alternativa alla rendita vitalizia:

Prestazioni pensionistiche in forma di rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili

La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita a durata definita e mediante prelievi liberamente determinabili, è assoggettata, ai sensi dell'art. 11, comma 6-bis, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al medesimo regime fiscale previsto per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale. Pertanto, le prestazioni sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta nella misura di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali.

Prestazioni erogate in forma frazionata

La prestazione erogata in forma frazionata, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, è assoggettata, ai sensi dell'art. 11, comma 6-ter, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ad una ritenuta a titolo d'imposta, con aliquota del 20%, ridotta nella misura di 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione pari a 5 punti percentuali.

Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1° gennaio 2007, tutte le disposizioni afferenti al regime di tassazione delle prestazioni erogate, si rendono applicabili sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere da tale data.
La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta, invece, soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D. Lgs.18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva per le prestazioni in rendita.